



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 maggio 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0193 (COD)**

9317/18
ADD 1

PECHE 177
CODEC 850
IA 157

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 368 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 368 final - ANNEX 1.

All.: COM(2018) 368 final - ANNEX 1



Bruxelles, 30.5.2018
COM(2018) 368 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca

{SEC(2018) 267 final} - {SWD(2018) 279 final} - {SWD(2018) 280 final}

ALLEGATO I

Al regolamento (CE) n. 1224/2009 sono aggiunti gli allegati III e IV seguenti

“ALLEGATO III

PUNTI DA ASSEGNARE AI TITOLARI DI LICENZE DI PESCA DELL'UNIONE O AI COMANDANTI DELL'UNIONE PER LE INFRAZIONI GRAVI

N.	Infrazione grave	Punti
1	Non adempiere gli obblighi riguardanti la corretta registrazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati trasmessi dal sistema di controllo dei pescherecci e le notifiche preventive, come prescritto dalle norme della politica comune della pesca.	3
2	Non mettere la dichiarazione di cattura o la dichiarazione di sbarco a disposizione del paese terzo e non trasmetterne una copia in formato elettronico agli Stati membri di bandiera, come previsto all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2403.	3
3	Non trasmettere la dichiarazione di sbarco o la nota di vendita allo Stato membro di bandiera quando lo sbarco delle catture ha avuto luogo nel porto di un paese terzo, o la dichiarazione di trasbordo o la dichiarazione di trasferimento, quando l'operazione ha avuto luogo al di fuori delle acque dell'Unione.	3
4	Utilizzare attrezzi da pesca non conformi.	4
5	Non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all'uso degli attrezzi da pesca.	4
6	Manomettere un motore o i dispositivi per il monitoraggio continuo della potenza del motore allo scopo di aumentarne la potenza al di là di quella massima continua indicata nel certificato del motore.	5
7	Falsificare o occultare la marcatura del peschereccio o di un attrezzo da pesca, l'identità o l'immatricolazione del peschereccio;	5
8	Falsificare i documenti, le informazioni o i dati richiesti dalle norme della politica comune della pesca o usare documenti, informazioni o dati falsificati o non validi, compresi i documenti, le informazioni e i dati di cui al regolamento (CE)	5

N.	Infrazione grave	Punti
	n. 1005/2008 del Consiglio.	
9	Occultare, falsificare o eliminare elementi di prova relativi all'indagine.	5
10	Commettere infrazioni multiple che, nel loro insieme, si configurino come una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione.	5
11	Non portare o tenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua (<i>slipping</i>), e non effettuare il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di eventuali catture di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore o di catture di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a meno che il fatto di portare e tenere a bordo e di sbarcare tali catture non sia in contrasto con gli obblighi vigenti, anche per le zone di competenza delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, o a meno che non sia soggetto alle deroghe previste dalle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o per le zone di pesca a cui tali norme si applicano.	5
12	Svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione o in violazione di dette misure.	5
13	Condurre operazioni di trasferimento in violazione delle norme della politica comune della pesca o delle misure di conservazione e di gestione applicabili adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca.	5
14	Sbarcare in porti di paesi terzi senza la notifica preventiva di cui all'articolo 19 <i>bis</i> del presente regolamento o sbarcare prodotti della pesca provenienti da attività di pesca INN.	5
15	Utilizzare attrezzi da pesca vietati.	6
16	Pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità consentita.	6
17	Pescare senza licenza, autorizzazione o permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente.	7

N.	Infrazione grave	Punti
18	Praticare la pesca diretta, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto.	7
19	Ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni.	7
20	Effettuare il trasbordo da o su navi che praticano la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare quelle figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, o effettuare operazioni di trasferimento con tali navi, partecipare a operazioni di pesca congiunte, dar loro assistenza o rifornirle.	7
21	Effettuare il trasbordo senza la necessaria autorizzazione o in luoghi in cui il trasbordo è vietato.	7
22	Essere coinvolti nel funzionamento, nella gestione, nella proprietà o essere assunti su navi che praticano la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare quelle figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.	7

ALLEGATO IV¹

Criteri alternativi per la definizione di un'infrazione grave, in conformità dell'articolo 90, paragrafo 3, del presente regolamento

Attività	Criteri
<p>Articolo 90, paragrafo 3, lettera a) Non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati che devono essere trasmessi dal sistema di controllo dei pescherecci e le notifiche preventive, come prescritto dalle norme della politica comune della pesca.</p> <p>Articolo 90, paragrafo 3, lettera b) Non mettere la dichiarazione di cattura o la dichiarazione di sbarco a disposizione del paese terzo e non trasmetterne una copia in formato elettronico agli Stati membri di bandiera, come previsto all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2403.</p> <p>Articolo 90, paragrafo 3, lettera e) Non portare o tenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua (<i>slipping</i>), e non effettuare il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di eventuali catture di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore o di catture di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a meno che il fatto di portare e tenere a bordo e di sbarcare tali catture non sia in contrasto con gli obblighi vigenti, anche per le zone di competenza delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, o a meno che non sia soggetto alle deroghe previste dalle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o per le zone di pesca a cui tali norme</p>	<p>- le catture connesse alla presunta infrazione sono state prelevate: in una zona di divieto; o al di là della profondità consentita;</p> <p>- si tratta della seconda infrazione rilevata nel corso dei dodici mesi precedenti;</p> <p>- le catture connesse alla presunta infrazione rappresentano quantitativi pari o superiori al doppio dei margini di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;</p> <p>- le catture connesse alla presunta infrazione corrispondono:</p> <p>a) a quantitativi superiori a 100 kg o al 20% dei quantitativi totali indicati nel giornale di pesca o nella dichiarazione di sbarco o di trasbordo, oppure</p> <p>b) al 10% del valore totale dei prodotti della pesca, quando l'infrazione riguarda una delle specie seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito delle norme della politica comune della pesca; ▪ tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; ▪ tutte le specie soggette a possibilità di pesca nell'ambito delle norme della politica comune della pesca;

¹ Gli importi di cui al presente allegato sono calcolati sul valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione in funzione dei prezzi indicati nella piattaforma dell'EUMOFA al momento dell'accertamento dell'infrazione, se disponibili. Nel caso in cui i prezzi EUMOFA non siano disponibili né pertinenti, si applicano i prezzi nazionali o i prezzi rilevati sui principali mercati internazionali pertinenti per le specie interessate, facendo prevalere quelli più elevati.

Attività	Criteri
<p>si applicano.</p> <p>Articolo 90, paragrafo 3, lettera f) Svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione o in violazione di dette misure.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le specie oggetto di piani pluriennali; ▪ tutte le specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto; ▪ tutte le specie regolamentate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca.
<p>Articolo 90, paragrafo 3, lettera g) Immettere sul mercato prodotti della pesca in violazione delle norme della politica comune della pesca</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la presunta infrazione è la seconda rilevata nel corso dei dodici mesi precedenti; - la presunta infrazione è connessa alla commercializzazione di prodotti della pesca INN effettuata intenzionalmente o in violazione del regolamento INN; - la vendita diretta è stata effettuata in un centro d'asta non registrato o è destinata a un acquirente non registrato, come indicato all'articolo 59 del presente regolamento; - la compilazione o la presentazione delle note di vendita non è conforme all'articolo 62 del presente regolamento, anche per quanto riguarda l'obbligo di registrare e trasmettere tutti i dati per via elettronica; - le catture connesse alla presunta infrazione corrispondono a quantitativi superiori a 100 kg o al 20% dei quantitativi totali indicati nel giornale di pesca o nella dichiarazione di sbarco o di trasbordo, o a un valore pari al 10% del valore totale dei prodotti della pesca, quando l'infrazione riguarda una delle specie seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito delle norme della politica comune della pesca; ▪ tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; ▪ tutte le specie soggette a possibilità di pesca nell'ambito delle

Attività	Criteri
	<p>norme della politica comune della pesca;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le specie oggetto di un piano pluriennale; ▪ tutte le specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto; ▪ tutte le specie regolamentate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca.
<p>Articolo 90, paragrafo 3, lettera c) Utilizzare attrezzi da pesca non conformi.</p> <p>Articolo 90, paragrafo 3, lettera d) Non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all'uso degli attrezzi da pesca.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le catture connesse alla presunta infrazione sono state prelevate: in una zona di divieto; o al di là della profondità consentita; - è utilizzato uno dei seguenti attrezzi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pesca con esplosivi ▪ reti da posta derivanti vietate - il numero di attrezzi autorizzati supera di 2 unità il numero di attrezzi autorizzati a bordo dei pescherecci; - la presunta infrazione è la seconda rilevata nel corso dei dodici mesi precedenti; - le catture connesse alla presunta infrazione rappresentano quantitativi pari o superiori al doppio dei margini di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento; - le catture connesse alla presunta infrazione corrispondono a quantitativi superiori a 100 kg o al 20% dei quantitativi totali indicati nel giornale di pesca o nella dichiarazione di sbarco o di trasbordo, o a un valore pari al 10% del valore totale dei prodotti della pesca, quando l'infrazione riguarda una delle specie seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito delle norme della politica comune della pesca; ▪ tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Attività	Criteri
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le specie soggette a possibilità di pesca nell'ambito delle norme della politica comune della pesca; ▪ tutte le specie oggetto di un piano pluriennale; ▪ tutte le specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto; ▪ tutte le specie regolamentate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca.
<p>Articolo 90, paragrafo 3, lettera h) Svolgere attività di pesca ricreativa in violazione delle norme della politica comune della pesca o vendere catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa;</p>	<p>- le catture connesse alla presunta infrazione sono state prelevate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in una zona di divieto; o ▪ al di là della profondità consentita; <p>- la presunta infrazione è la terza rilevata nel corso dei dodici mesi precedenti;</p> <p>- le catture connesse alla presunta infrazione corrispondono a quantitativi superiori a 5 kg, quando l'infrazione riguarda una delle specie seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito delle norme della politica comune della pesca; ▪ tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; ▪ tutte le specie soggette a possibilità di pesca nell'ambito delle norme della politica comune della pesca; ▪ tutte le specie oggetto di un piano pluriennale; tutte le specie la cui pesca è sospesa o vietata o è oggetto di un periodo di divieto.
<p>Articolo 90, paragrafo 3, lettera i) Commettere infrazioni multiple che, nel loro insieme, si configurino come una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione.</p>	<p>Il numero di infrazioni simultanee, che prese singolarmente non sono considerate infrazioni gravi, è superiore a 3.</p>

”

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 e la relativa appendice sono sostituiti dai seguenti:

“ALLEGATO II – Certificato di cattura dell’Unione europea e certificato di riesportazione”

(i) CERTIFICATO DI CATTURA DELL’UNIONE EUROPEA							
Numero di documento				Autorità di convalida			
1. Nome		Indirizzo			Tel. Fax		
2. Nome del peschereccio		Bandiera - porto e numero di immatricolazione		Indicativo di chiamata	Numero IMO/Lloyd’s (eventuale)		
Numero della licenza di pesca — data limite di validità		N. Inmarsat, n. di fax, n. di telefono, indirizzo e-mail (eventuale)					
3. Descrizione del prodotto		Tipo di trasformazione autorizzata a bordo		4. Riferimenti alle misure di conservazione e di gestione applicabili			
Specie	Codice del prodotto	Zona(e) e date di cattura	Peso vivo stimato (peso netto del pesce in kg)	Peso vivo stimato da sbarcare (peso netto del pesce in kg)	Peso sbarcato verificato (peso netto in kg)		
5. Nome del comandante del peschereccio - firma - timbro							
6. Dichiarazione di trasbordo in mare Nome del comandante del peschereccio			Firma e data	Data/zona/posizione del trasbordo		Peso stimato (kg)	
Comandante della nave ricevente		Firma	Nome della nave	Indicativo di chiamata	Numero IMO/Lloyd’s (eventuale)		
7. Autorizzazione di sbarco e/o di trasbordo all’interno di una zona portuale							
Nome	Autorità	Firma	Indirizzo	Tel.	Porto di sbarco (se pertinente)	Data di sbarco (se pertinente)	Timbro
					Porto di trasbordo (se pertinente)	Data di trasbordo (se pertinente)	Timbro
8. Nome e indirizzo dell’esportatore		Firma		Data		Timbro	

9. Convalida dell'autorità dello Stato di bandiera				
Nome/qualifica	Firma	Data	Timbro	
10. Informazioni riguardanti il trasporto: cfr. appendice				
11. Dichiarazione dell'importatore				
Società, nome, indirizzo, numero EORI e coordinate dell'importatore (specificare in dettaglio)	Firma	Data	Timbro	
Società, nome, indirizzo, numero EORI e coordinate del rappresentante dell'importatore (specificare in dettaglio)	Firma	Data	Timbro	
Descrizione del prodotto	Codice NC	Descrizione del prodotto	Peso netto in kg	Peso netto del pescato in kg
Documento a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008	Sì/no (a seconda del caso)	Riferimenti		
Documento a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008	Sì/no (a seconda del caso)	Riferimenti		
Stato membro e ufficio di importazione				
Mezzo di trasporto all'arrivo (aereo, veicolo, nave, treno)	Riferimento del documento di trasporto	Ora prevista di arrivo (in caso di presentazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008)		
Numero di dichiarazione doganale (eventuale)	Numero DVCE (se disponibile)			
12. Controllo all'importazione Autorità	Luogo	Importazione autorizzata(*)	Importazione sospesa(*)	Verifica richiesta - data
13. Rifiuto del certificato di cattura	Certificato di cattura rifiutato sulla base di:			(*)
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)			
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)			

	Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)	
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)	
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera e)	
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera f)	
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera g)	
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)	
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera b)	
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)	
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera d)	

(*) Barrare la casella corrispondente

<u>(ii) CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA</u>			
Numero del certificato	Data	Stato membro	
1. Descrizione del prodotto riesportato		Peso (kg)	
Specie	Codice del prodotto	Differenza rispetto al quantitativo totale dichiarato nel certificato di cattura	
2. Nome del riesportatore	Indirizzo	Firma	Data
3. Autorità			
Nome/qualifica	Firma	Data	Timbro
4. Controllo alla riesportazione			
Luogo	Riesportazione autorizzata(*)	Verifica richiesta(*)	Numero e data della dichiarazione di riesportazione

(*) Barrare la casella corrispondente

Appendice

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

1. Paese di esportazione Porto/aeroporto/altro luogo di partenza	2. Firma dell'esportatore			
Nome e bandiera della nave Numero di volo / lettera di trasporto aereo Nazionalità e numero di immatricolazione dell'autocarro Lettera di vettura ferroviaria Altro documento di trasporto	Numero(i) di container elenco allegato	Nome	Indirizzo	Firma